

Classif: E-0016

Genova, data del protocollo

## **AVVISO DI COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA CON PUNTEGGIO DI NON CONFORMITÀ INFERIORE AL VALORE SOGLIA DI CUI AL R.R. 1/2018 - SECONDA ESTRAZIONE DELL'ANNO 2026**

I.R.E. S.p.A. svolge per conto di Regione Liguria, come previsto dalla L.R. n. 22/2007, le attività di verifica a campione sul 2% degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) trasmessi al Sistema Informativo degli APE della Liguria (SIAPEL) secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale del 21 febbraio 2018, n. 1.

Come comunicato con l'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti web istituzionali della Regione Liguria e di I.R.E. S.p.A., in data 25/03/2026 è stata effettuata la seconda estrazione degli APE, trasmessi e protocollati durante il 2025 ed oggetto di verifica nel 2026.

A seguito dell'istruttoria effettuata ai sensi degli art. 7 e 8 del R.R. n. 1/2018, con Determinazione del Responsabile del Procedimento prot. n. 6209 del 12/06/2026, è stata approvata la "Graduatoria di non conformità". Con il medesimo atto è stata determinata la conclusione con esito positivo del procedimento degli APE con un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia pari a 16. La graduatoria di non conformità è pubblicata sui siti web istituzionali della Regione Liguria e di I.R.E. S.p.A.

Gli APE con punteggio di non conformità minore di 16 sono risultati conformi alla normativa vigente in materia di certificazione energetica degli edifici.

Si ricorda che, secondo il comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. 192/2005, l'APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

La validità temporale massima di dieci anni dell'APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo ed efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dal D.P.R. 74/2013, dal D.P.R. 75/2013 e dal R.R. n. 1/2018. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

Per informazioni è possibile consultare il sito [www.ireliguria.it](http://www.ireliguria.it) o contattare i seguenti recapiti:

- tel: 010. 8403.225 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
- e-mail: [verificheape@ireliguria.it](mailto:verificheape@ireliguria.it);
- PEC: [irespa-certificazione@legalmail.it](mailto:irespa-certificazione@legalmail.it) (abilitata esclusivamente alla ricezione di PEC).

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Ludovica Marengo)  
firmato digitalmente